

D.M.

**1 Settembre 2021
In vigore dal 25/09/2022**



M M O D I
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

"Decreto Controlli": criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



La manutenzione e controllo di impianti e attrezzature potranno essere eseguiti solo da tecnici manutentori qualificati secondo l'Allegato II. Anche i docenti dei corsi dovranno essere in possesso di competenze. Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro antincendio.



Il quale contiene controllo periodico e sorveglianza. Tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Questi devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.



Il decreto definisce i requisiti minimi di formazione ed esperienza professionale che devono possedere i tecnici addetti alla manutenzione dei presidi antincendio.



Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore il 25/09/2023.

Il DM 02/09/2021 (Decreto SGA) in vigore dal 04/10/2022 tratta l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e il servizio di prevenzione e protezione antincendio comprendendo anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

Il DM 03/09/2021 (Decreto Minicodice) in vigore dal 29/10/2022 affronta i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.